



*Comune di Matera*

**N. Protocollo :** \_\_\_\_\_

**N. Ordinanza :** OrdDec00134/2019

**Ordinanza Dirigenziale**

**SETTORE POLIZIA LOCALE**

**OGGETTO : disciplina della circolazione veicolare in località Murgia Timone. –  
Modifiche ed integrazioni**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la precedente ordinanza n. 126 del 10.04.2019 con la quale si disciplinava la circolazione e la sosta dei veicoli in località Murgia Timone;

**Tenuto conto** delle indicazioni fornite dall'Assessore alla Mobilità e Trasporti, il quale d'intesa con l'Amministrazione Comunale, ha proposto parziali modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza per effetto della sperimentazione effettuata in data 13 e 14 Aprile u.s.;

**Visto** il C.d.S. emanato con D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii;

**Visto** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/1992;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

**Visto** il Decreto Sindacale Prot. n. 206/PERS del 17.04.2019 con il quale si conferisce temporaneamente la responsabilità del Settore Polizia Locale al dirigente del Settore gestione del territorio ing. Felice VICECONTE;

**ORDINA**

le seguenti modifiche ed integrazioni alla citata ordinanza n. 126 del 10.04.2019:

1. ***l' istituzione del divieto di transito*** in località di Murgia Timone, nel tratto di strada tra la località Jazzo Gattini ed il piazzale Belvedere, e piazzale Belvedere, eccetto frontisti, Bus del Trasporto Pubblico Urbano (TPU), ***NCC fino a 8 metri***, Taxi, bus scoperti, mezzi di soccorso e di polizia, veicoli a servizio di persone titolari di contrassegno per diversamente abili secondo il calendario e gli orari di seguito indicati:

v **Periodo Estivo:**

- **1° Aprile - 31 Luglio prefestivi e festivi** dalle ore 09:00 alle ore 20:00;
- **1° agosto – 31 agosto tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 20:00**
- **1° settembre – 31 ottobre prefestivi e festivi dalle ore 09:00 alle ore 20:00**

v **Periodo invernale:**

- **1° Novembre – 31 Marzo prefestivi e festivi** dalle ore 11:00 alle ore 17:00;
- 2. *l'istituzione del divieto di transito agli autobus turistici, **superiori a 8 metri**, nei periodi e negli orari indicati ai punti 1 e 3, sulla strada di collegamento tra la S.S. 7 e il piazzale belvedere.*
- 3. *l'istituzione temporanea del divieto di transito dalle ore 09:00 alle ore 20:00 limitatamente al periodo dal 18 aprile al 5 maggio 2019 in località di Murgia Timone, nel tratto di strada tra la località Jazzo Gattini ed il piazzale Belvedere, nonché sul piazzale Belvedere, eccetto frontisti, Bus del Trasporto Pubblico Urbano (TPU), **NCC fino a 8 metri**, Taxi, bus scoperti, mezzi di soccorso e di polizia, veicoli a servizio di persone titolari di contrassegno per diversamente abili;*
- 4. *Restano invariate tutte le altre disposizioni dell' O.D. 126 del 10.04.2019.*

Gli Operatori del Settore di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è valida ai soli fini della circolazione veicolare ed entrerà in vigore previa apposizione della segnaletica stradale nei termini previsti dal D.lgs. 285/92 e dal D.P.R. 495/92.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare dall'inosservanza della presente ordinanza.

Ten. Orazio FALCONE

Comune di Matera lì, 18/04/2019

IL DIRIGENTE  
FELICE VICECONTE